

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ASSOEDILIZIA SERVIZI S.R.L.

Iscritto al n.846 nel Registro degli Organismi di mediazione del Ministero di Giustizia con P.D.G. 4/5/2012

Sede legale e amministrativa: Largo Augusto, 8 - 20122 Milano Codice fiscale e P. IVA: 12480990154
Tel. 02.88559.1 Fax 02.8900711 Sito: www.assoedilizia .mi.it E-mail:mediazione@assoedilizia.mi.it

Ente costituito da Assoedilizia Servizi s.r.l - Società unipersonale



Direzione e Coordinamento di Assoedilizia - Associazione Milanese della Proprietà Edilizia

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

Modificato il 18 settembre 2013

INDICE	PAG.
ART. 1. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2. AVVIO DELLA MEDIAZIONE	2
ART. 3. LUOGO E MODALITA DELLA MEDIAZIONE	2
ART. 4. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	2
ART. 5. NOMINA DEL MEDIATORE	3
ART. 6. INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE	4
ART. 7. DISCIPLINA DEL TIROCINIO ASSISTITO DEI MEDIATORI	4
ART. 8. SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE	5
ART. 9. PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA	6
ART. 10. CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE	6
ART. 11. MANCATO ACCORDO	7
ART. 12. INDENNITA'	7
ART. 13. RESPONSABILITA' DELLE PARTI	7
ART. 14. CLAUSOLA FINALE, RAPPORTI TRA IL PRESENTE REGOLAMENTO E IL DECRETO LEGGE 4 MARZO 2010, N.28 E IL DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2010, N. 180	8
ART. 15. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'	8
Allegati:	
1) CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER I MEDIATORI	11
2) SCHEDA DI VALUTAZIONE	13

ART. 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (mediazione ai sensi del D.Lgs.28/2010 e del DM 180/2010) come modificato dal D.M. 145/2011 e dal Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63 della G.U. 20/08/2013, n. 194).
2. Il regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ASSOEDILIZIA SERVIZI S.R.L.

3. Per le domande relative alle controversie di cui all'art. 5 del D.lgs. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni i territori di competenza sono Milano e Lecco.
4. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo in cui la procedura è in corso.

1

5. Le eventuali variazioni del presente regolamento s'intendono operative solo per le procedure avviate successivamente al perfezionamento previsto dalla normativa vigente al momento della variazione stessa.
6. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche descritte sul sito www.assoedilizia.mi.it

ART. 2 - AVVIO DELLA MEDIAZIONE

La parte di una controversia che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la segreteria dell'Organismo di mediazione (d'ora in poi Organismo)

La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on-line e pubblicata sul sito www.assoedilizia.mi.it, sia in forma cartacea da richiedere alla Segreteria dell'Organismo allegando copia del documento d'identità.

Il deposito della domanda di mediazione e l'adesione alla stessa costituiscono accettazione del regolamento e del riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo.

La domanda deve contenere:

1. nome dell'Organismo di mediazione;
2. nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le eventuali comunicazioni;
3. l'oggetto della lite;
4. le ragioni della pretesa;
5. il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero laddove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di €250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza, fatta salva la volontà delle parti di superare, ove ne ricorrano le condizioni, tale limite temporale. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.assoedilizia.mi.it dove può essere prelevata.

ART. 3 - LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ASSOEDILIZIA SERVIZI S.R.L.

La mediazione si svolge nelle sedi comunicate al Ministero della Giustizia. In alternativa, l'Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

ART. 4 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo e comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
3. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del D.M. 145/2011.
4. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione. assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

ART. 5 - NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è designato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile dell'Organismo, d'intesa con il Responsabile della segreteria dell'Organismo.
2. L'Organismo può sottoscrivere protocolli per la nomina di mediatori di altri organismi.
3. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.assoedilizia.mi.it

I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno possedere tutti i requisiti previsti allo scopo dalla normativa vigente ed in particolare essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011, nonché aver partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lett. b del DM 145/2011.

In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatoritirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione d'indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

L'Organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Per quanto riguarda l'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ASSOEDILIZIA SERVIZI S.R.L.

A tal fine, il responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico - economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo, ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione (cd. qualificata) fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza tenendo conto anche dell'oggetto, del valore della controversia e anche della specifica competenza professionale, quest'ultima come specificata dai mediatori nella domanda di iscrizione nell'elenco mediatori, in modo da valorizzarne le competenze tecniche e la specifica formazione (ai sensi del DM 145/11). A tal fine il mediatore, al momento della richiesta d'iscrizione nell'elenco mediatori, deposita curriculum con l'attestazione di eventuali titoli post laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

4. E' facoltà del Responsabile dell'Organismo sia nominare più di un mediatore (che svolgerà la funzione di co-mediatore) sia procedere alla sostituzione del mediatore dopo il primo incontro.
5. In caso di formulazione della proposta di cui all'art.11 del decreto legislativo, inoltre, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente;
6. La proposta di cui sopra può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o di più parti al procedimento di mediazione.

ART. 6 - INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

-
1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione d'indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per i mediatori.
 2. E' facoltà dell' Organismo sostituire il mediatore dopo il primo incontro di mediazione con un altro di pari esperienza.
 3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
- Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione d'indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ASSOEDILIZIA SERVIZI S.R.L.

4. Ove si renda necessario, e secondo quanto previsto dalla legge, l'Organismo può individuare un mediatore ausiliario che coadiuvi il mediatore nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Il mediatore dovrà prevedere la copertura dei rischi legati alla sua attività con adeguata polizza assicurativa.

ART. 7 - DISCIPLINA DEL TIROCINIO ASSISTITO DEI MEDIATORI

L'Organismo consente, ove possibile, gratuitamente ai tirocinanti di assistere agli incontri di mediazione, previo consenso delle parti e del mediatore, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento biennale così come disposto dall'art. 4, comma 3 lett. b), del DM 180/2010 modificato dal D.M. nr. 145/2011.

A tale scopo presso l'Organismo sono istituiti nr. 3 elenchi dei tirocinanti, tali elenchi sono così suddivisi:

Elenco sub1. Mediatori iscritti presso l'Organismo;

Elenco sub2. Mediatori iscritti in altri Organismi collegati all'Organismo Assoedilizia Servizi srl;

Elenco sub3. Mediatori iscritti presso altri Organismi.

Gli elenchi saranno redatti tenuto conto della data d'iscrizione, in caso d'iscrizione nella stessa data, verrà tenuto conto dell'ordine alfabetico.

I tirocinanti saranno chiamati ad assistere alle mediazioni tenuto conto dell'ordine degli elenchi (sub1,2,3).

Il tirocinio consisterà nell'assistere in qualità di uditoro agli incontri di mediazione che si svolgeranno presso l'Organismo ovvero nell'assistere tramite il sistema di video-conferenza a procedimenti di mediazione in svolgimento presso l'Organismo.

Il tirocinio potrà avvenire solo previo consenso delle parti in mediazione e del mediatore; il tirocinante ha l'obbligo di mantenere la massima riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.

Il tirocinio avrà luogo nelle seguenti forme:

- 1) partecipazione diretta;
- 2) locale collegato in via telematica, nel rispetto del diritto alla privacy dei soggetti coinvolti.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo entro 30 gg giorni dal deposito della domanda designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti

2. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo al assicurarne la ricezione, a cura dalla parte istante.

3. E' comunque facoltà del Responsabile dell'Organismo procedere in autonomia alle comunicazioni e verificare che la su indicata ricezione vi sia stata.

4. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono essere ritualmente rappresentate e assistite da uno o più avvocati abilitati la cui nomina non deve essere necessariamente eseguita all'atto della domanda di mediazione.

5. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento (art. 8 co. 1 D.lgs. 28/2010)

6. Il mediatore può procedere, per fondati motivi, a rinviare la data del primo incontro oltre il termine sopra indicato.

7. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ASSOEDILIZIA SERVIZI S.R.L.

trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti e avendone informato la segreteria dell'Organismo.

8. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D. lgs 28/2010.

9. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

10. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Ogni parte, che abbia aderito alla procedura, ha diritto di accesso agli atti del procedimento (art.7 co. 6 DM 180/2010), salvo a quanto le altre parti abbiano dichiarato come riservato al solo mediatore. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche su supporto informatico, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

11. E' facoltà del mediatore non rendere disponibili i verbali degli incontri di mediazione ad uso interno ad eccezione di quello conclusivo con le modalità previste dal presente regolamento.

12. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

13. Il mediatore formula d'obbligo una proposta se entrambe le parti lo richiedono. Può formulare una proposta anche in caso di mancata adesione al tentativo di conciliazione di una o più parti.

14. Il mediatore, ove lo ritenga opportuno, potrà autorizzare la verbalizzazione esclusivamente di proposte delle parti per conciliare la vertenza salvo che:

- a. vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

15. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutarla. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. (art.11, c.2, D.lgs. 28/2010).

16. Sentite le parti, l'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

ART. 9 - PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente, assistite dai propri legali. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi. All'incontro di mediazione possono partecipare anche altri soggetti su richiesta delle parti, ove comunque interessati alla vertenza e nel rispetto degli obblighi di riservatezza al p.to 4, purché non vi sia espressa opposizione di una parte.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ASSOEDILIZIA SERVIZI S.R.L.

2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante e l'Organismo decide, caso per caso, se per la rappresentanza occorre possedere una delega o una procura speciale.

ART. 10 - CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

Conclusa la mediazione il mediatore redige il previsto verbale che viene sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore che ne certifica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di ognuno a sottoscriverlo o del rifiuto o della mancata partecipazione.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento (art. 11 co. 1 D.lgs. 28/2010).

Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ART. 11 - MANCATO ACCORDO

Qualora non si pervenga a un accordo, o la conciliazione non riesca, il mediatore redige un processo verbale con indicazione della eventuale proposta se tale proposta deve essere verbalizzata dal mediatore ai sensi del presente regolamento. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità o il rifiuto a sottoscriverlo.

Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione (art.11 c.4 D.lgs. 28/2010)

ART. 12 - INDENNITA'

Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, art. 16 e dalla tabella liberamente redatta dall'Organismo, tabella che ha valore prevalente e vincolante.

Nell'ipotesi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità dell'azione nel caso in cui le parti e i loro avvocati si siano espressi sulla non possibilità d'iniziare la procedura di mediazione nulla è dovuto all'Organismo se non le spese di segreteria come disciplinate dal presente regolamento ai sensi del D.L.21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63 della G.U. 20/08/2013, n. 194).

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

In tal caso il compenso dovuto al consulente tecnico deve essere versato dalle parti in misura uguale, vale il criterio di solidarietà.

Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.lgs. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 del citato D.lgs. L'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ASSOEDILIZIA SERVIZI S.R.L.

ART. 13 - RESPONSABILITA' DELLE PARTI

E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
- la verifica della competenza territoriale nei casi nei quali è prevista
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione; - l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni e le attività da svolgersi per l'esatta individuazione di tali recapiti in caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuto deposito e ricezione della domanda di conciliazione e/o di mancata ricezione di ogni altra comunicazione relativa al procedimento di mediazione;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante; - le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante
- errata definizione della competenza territoriale

In tutti i casi indicati uniche responsabili sono le parti interessate.

L'Organismo di mediazione non può essere ritenuto responsabile per fatti e/o omissioni proprie del mediatore nella conduzione del procedimento di mediazione.

Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinatori e sono sospesi dal 1 al 31 agosto.

ART. 14 - RAPPORTI TRA IL PRESENTE REGOLAMENTO E IL DECRETO LEGGE 4 MARZO 2010, N.28 E IL DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2010, n.180

Il procedimento di mediazione, per tutto quanto non è previsto, disposto e regolato nel presente Regolamento, è disciplinato dal D. Lgs. 28/10 e dal D.M. 180/10 così come modificato dal D.M. 145/2011 e dal Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63 della G.U. 20/08/2013, n. 194).

ART. 15 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'

-
1. Le indennità complessive di mediazione comprendono le spese di avvio del procedimento, e le spese di mediazione.
 2. Salvo diverse disposizioni di legge, per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di 40,00 euro che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. In aggiunta ai 40,00 euro ci sono l'IVA e il rimborso le spese vive (raccomandate, certificati, visure, ecc.)

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ASSOEDILIZIA SERVIZI S.R.L.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. Le spese di mediazione non comprendono eventuali costi connessi a particolari esigenze e/o necessità della mediazione (esempio: chiamata di terzo, nomina di consulente, traduzioni simultanee, incontri fuori sede, raccomandate, certificati, visure, ecc.).
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro 40,00 per il primo scaglione e ad euro 50,00 (oltre IVA) per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento e su espressa richiesta della sola parte presente, venga rilasciato verbale negativo di mancata adesione e/o partecipazione.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000 (salvo che il valore della controversia stessa non appaia notevolmente superiore), e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Nel caso in cui le parti e i loro avvocati si siano espressi favorevolmente per lo svolgimento della procedura di mediazione e la stessa non si è conclusa al suo primo incontro, dovrà essere corrisposta una somma in misura non inferiore alla metà prima dell'incontro successivo al primo. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del decreto legislativo, ad eccezione del caso in cui si verta in una delle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, in tal caso l'Organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Nell'ipotesi in cui il tentativo inerisca materie per le quali è prevista la condizione di procedibilità, le spese di mediazione (ad eccezione di quelle d'avvio), non sono dovute quando la mediazione non prosegua oltre il primo incontro.
11. Le tariffe sono dovute in ogni caso ove la mediazione si conclude con un accordo già nel primo incontro.
12. Le tariffe sono ridotte come di legge nell'ipotesi in cui la mediazione si conclude con un accordo già nel primo incontro.
13. Alla fine del primo incontro in caso di mancata adesione e/o partecipazione all'incontro per ciascuna parte è possibile:
- a) chiedere alla segreteria il rilascio di attestazione della mancata adesione e/o partecipazione

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ASSOEDILIZIA SERVIZI S.R.L.

senza alcun costo oltre il pagamento delle spese di avvio (euro 40,00 più spese vive e IVA); **b)** chiedere il rilascio del verbale negativo di mancata adesione e/o partecipazione a un costo fisso di ulteriori 40,00 euro per il primo scaglione e 50,00 euro per tutti gli altri, oltre IVA, da intendersi quindi in aggiunta alle spese di avvio di 40,00 euro, in quanto il verbale redatto dal mediatore non rientra tra le spese di avvio del procedimento.

14. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
15. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
16. AI fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
17. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
18. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Tabella corrispondente a quella di cui al D.M. 180/2010

	Valore della lite	Spesa esclusa IVA (per ciascuna parte)
1	Fino a Euro 1.000	Euro 65
2	da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 130
3	da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 240
4	da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 360
5	da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 600
6	da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 1.000
7	da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000
8	da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 3.800
9	da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 5.200
10	Oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200

Gli importi indicati nella tabella potranno essere ridotti previo accordo con tutte le parti

ALLEGATI:

1) CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

ART.1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI *Competenza*

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART.2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ASSOEDILIZIA SERVIZI S.R.L.

ART.3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o – il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART.4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

2) SCHEDA DI VALUTAZIONE

DATA _____

NOME _____

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ASSOEDILIZIA SERVIZI S.R.L.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE _____

Scala di valutazione. 1= valore minimo 5= valore massimo

1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:
